

Pubblicato il 15/02/2018

N. 00914/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00660/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 660 del 2017, proposto da:

Maria Teresa Scamponi, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Angiolini, Emanuela Mazzola, con domicilio eletto presso lo studio Emanuela Mazzola in Roma, via Tacito N. 50;

contro

Mnistero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero per la Semplificazione e La Pubblica Amministrazione non costituiti in giudizio;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1. Del Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, Corpo Forestale dello Stato, Ispettorato Generale, a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato, N. 81259 del 31.10.2016 pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato in data 07.11.2016 con il quale la ricorrente è stata assegnata al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali a decorrere dal 01.01.2017;

2. Del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze - recante la data del 21.11.2016, non pubblicato, con il quale è stato determinato:

- il contingente di personale del Corpo Forestale dello Stato con facoltà di transito in mobilità ad altra amministrazione statale;

- le tabelle di equiparazione del personale del Corpo Forestale ai fini dell'inquadramento nei ruoli delle amministrazioni statali secondo l'ordinamento professionale del Comparto Ministeri;

- il numero di posti disponibili delle amministrazioni statali verso le quali è consentito il transito del personale del Corpo forestale che presenta domanda, distinti per amministrazione, sede territoriale, qualifica del personale da ricollocare, area d'inquadramento e fascia economica nell'amministrazione di destinazione;

- i criteri da applicare alle procedure di mobilità;

3. Ove occorrere possa, della nota protocollo 88869 del 24 novembre 2016 a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato avente ad oggetto: "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2016, recante: 'determinazione del contingente del Corpo

forestale dello Stato che potrà avvalersi della facoltà del transito ad altra amministrazione statale e definizione delle tabelle di equiparazione e dei criteri da applicare alle procedure di mobilità, ai sensi dell'art.12, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.177';

4. Di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi ai provvedimenti impugnati.

Con contestuale istanza

di delibazione della questione di legittimità costituzionale - che si è sollevata espressamente con il ricorso - dell'art. 8 della legge n. 124 del 2015 e degli artt. 1, 2 e da 7 a 20 del d.lgs. n. 177 del 2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2018 il dott. Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato ad una prima e pur sommaria delibazione, propria della presente fase cautelare del giudizio:

che l'impugnativa promossa col ricorso introduttivo è chiaramente strumentale alla disamina delle eccezioni e questioni di legittimità costituzionale sollevate avverso il d.lgs. n. 177 del 2016 ed il disegno di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato ivi regolamentato;

che l'interesse che muove a tanto i ricorrenti, assegnati ai sensi dell'art. 12 del citato decreto all'amministrazione in gravame indicata, è incentrato dunque nella soppressione del disegno di riforma; e tanto al fine di consentire la sopravvivenza del Corpo di provenienza e, quale logico corollario, evitare il mutamento di status che il detto transito viene a comportare;

Considerato ulteriormente:

che il T.a.r. per l'Abruzzo, sede di Pescara, con ordinanza n. 235 del 16 agosto 2017, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8 lett. a) della legge n. 124 del 2015, per contrasto con gli articoli 3 primo e secondo comma, 9, 32, 76, 77 primo comma e 81 della Costituzione; e questione di legittimità costituzionale del d.lgs. n. 177 del 2016, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, nella parte in cui hanno disposto lo scioglimento del Corpo Forestale dello Stato e inoltre l'assorbimento del suo personale nell'Arma dei Carabinieri e nelle altre Forze di Polizia ad ordinamento militare, per contrasto con gli articoli 2, 3 primo e secondo comma, 4, 76, 77 primo comma della Costituzione;

che la presente controversia rientra nell'ambito applicativo delle predette disposizioni;

che nel processo amministrativo si applica la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione incidentale di legittimità costituzionale di una norma applicabile in

tale procedimento, seppur sollevata in una diversa causa (cfr., Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, ordinanza n. 28 del 15 ottobre 2014; Sez. V, ordinanza n. 5387 del 27 settembre 2011; Sez. IV, ordinanza n. 3926 del 11 luglio 2002);

Ritenuto infine:

che sia, pertanto opportuno sospendere anche il presente giudizio, nell'attesa dell'esito dello scrutinio di costituzionalità, ai fini di una decisione assunta sulla base della normativa che verrà ritenuta conforme a Costituzione;

che il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso è quello di cui all'art. 80, comma 1, cod. proc. amm. e che esso decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte Costituzionale di definizione del giudizio rimesso dal Giudice a quo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), sospende il presente giudizio ai sensi degli articoli 295 c.p.c., 79 comma 1 e 80 comma 1 c.p.a., fino alla decisione che la Corte Costituzionale adotterà in merito alla questione indicata in motivazione.

Spese di lite riservate al definitivo

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente, Estensore

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Maria Laura Maddalena, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Pietro Morabito

IL SEGRETARIO